



NOTAI ASSOCIATI
PAPPAGLIONE

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017

Repertorio n. 1.538.-

Raccolta n. 1.282.-

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore quindici e quindici minuti.

24 ottobre 2020

In Trento, in Belvedere San Francesco n. 1, presso Convento di San Bernardino.

Avanti a me dottor **Nino Onofrio Pappaglione**, notaio in Mezzocorona, con studio in via Fratelli Grandi n. 15, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Trento e Rovereto, è presente la signora:

- WEISS FIORELLA, nata a Vattaro il giorno 23 maggio 1960, domiciliata per la carica ove infra, casalinga; la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE"**, con sede in Trento, Belvedere San Francesco n. 1, iscritta presso il Registro Provinciale delle Persone Giuridiche Private della Provincia Autonoma di Trento al n. 192, codice fiscale 00694510223.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di assistere e di verbalizzare le risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione suddetta, la quale, come consentito dagli articoli 73 e 106 del D.L. 18/2020 convertito con modifiche dalla Legge 27/2020, si riunisce in questo giorno ed ora in collegamento audio e video, mediante avviso regolarmente spedito ai sensi di statuto, a tutti i soci ed al Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti nel seguente, ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo settore"
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale, la Presidente, la quale constata e dichiara:

- che per poter partecipare alla presente assemblea, i soci sono tenuti a collegarsi tramite la piattaforma (zoom) al link inviato ai soci stessi al fine del contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, come previsto dalla normativa sopra richiamata;

- che la prima convocazione dell'assemblea, fissata per il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 12.00, è andata deserta;

- che sono collegati in proprio ed in videoconferenza ai sensi di legge, n. 26 (ventisei)

soci, su un totale di n. 101 (centouno) soci, come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera

**Dott. Pappaglione
Nino Onofrio**

**Atto Registrato a
TRENTO
il 29/10/2020
al n. 22962
Serie 1T
Euro 200,00**

"A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- che del Consiglio Direttivo, sono presenti presso il luogo dove è stata convocata l'assemblea essa Presidente ed il consigliere Luchin Lucio ed il vice Presidente Baldessari Sergio, mentre i consiglieri Kresevic fr. Italo, Tesoriere, Bombardelli Lucia, Rigon Carmen e Tomasi Carmelo, Sara Caset ed Elena Bonadei, sono collegati in videoconferenza ai sensi di legge;

- che l'associazione non ha nominato alcun Collegio dei Revisori;

- che pertanto, la presente assemblea, è validamente costituita ai sensi di legge e dello statuto in vigore, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta prende la parola la Presidente la quale rammenta ai soci che l'associazione è stata costituita con atto a rogito del notaio Franco Marchesoni di Trento di data 24 gennaio 2001 rep.n. 48.022 racc.n. 10.834, registrato a Trento il giorno 12 febbraio 2001 al n. 598 Mod. 69 S. 1T, e che successivamente, nel corso degli anni, lo statuto ha subito qualche modifica, di cui l'ultima giusta verbale ricevuto dal notaio Franco Marchesoni in data 21 ottobre 2005 rep.n. 56.403 racc.n. 13.030, registrato a Trento il giorno 9 novembre 2005 al n. 4761 Mod. 69 S. 1T.

Continuando la Presidente fa presente all'assemblea che a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 è necessario procedere alla riformulazione dello statuto dell'associazione, anche al fine di consentire l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non appena lo stesso verrà istituito.

La Presidente infatti ricorda all'assemblea che il Codice del Terzo Settore ha abrogato le leggi speciali sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale con applicazione della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore per le organizzazioni di volontariato "ODV".

Provvede, pertanto, ad illustrare all'assemblea, l'intero testo riformulato dello statuto sociale adeguato alla normativa prevista per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo Settore, e rammenta all'assemblea, che il testo dello statuto che si propone all'approvazione, è stato inviato per opportuna visione ai soci, nei giorni precedenti alla presente assemblea.

La Presidente precisa pertanto che verrà variata la denominazione dell'associazione, integrandola con l'acronimo "ODV".

A questo punto la Presidente chiede all'assemblea di esprimersi sull'approvazione del nuovo testo dello statuto sociale come illustrato da essa Presidente. L'assemblea, con i voti di 26 (ventisei) soci, tutti espressi per appello nominale, come risulta dall'elenco già allegato al presente atto sotto la lettera "A",

delibera:

- di assoggettare l'associazione alla disciplina prevista per

le organizzazioni di volontariato "ODV" del Codice del Terzo Settore;

- di approvare tutte le modifiche allo statuto sociale proposte dalla Presidente e quindi di approvare il testo aggiornato dello statuto sociale, composto di n. 31 (trentuno) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", per formare parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di apportare da solo al presente atto ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, variazioni integrazioni e soppressioni, che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di esecuzione delle formalità di legge ed in particolare di procedere all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini della suddetta iscrizione, anche ai sensi dell'art. 22 del codice del terzo settore.

Terminata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il presente verbale viene chiuso alle ore sedici e dieci minuti

Omessa la lettura degli allegati per espressa volontà della componente che dichiara di ben conoscerli.

Ho dato lettura alla componente del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e a mano da me notaio in foglio uno di cui sono occupate pagine quattro.

F.TO FIORELLA WEISS

F.TO NINO ONOFRIO PAPPAGLIONE NOTAIO - (L.S.)

ALLEGATO "A" AL N. 1282 DI PARCOVA

	Cognome	Nome	PRESENTE	ASSENTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1	Angeli	Flora		X			
2	Armellini	Dario		X			
3	Baldessari	Antonella		X			
4	Baldessari	Sergio	X		X		
5	Bendini	Mirella		X			
6	Benediti	Maria Luigia		X			
7	Bombardelli	Lucia	X		X		
8	Bona	Damiano		X			
9	Bona	Giuliana		X			
10	Bonadei	Elena	X		X		
11	Bonora	Paolo		X			
12	Bosco	Daniele		X			
13	Bosco	Eugenio	X		X		
14	Bosco	Ilaria		X			
15	Bridi	Franco		X			
16	Caglierotti	Armando		X			
17	Camini	Claudio		X			
18	Campregher	Franca		X			
19	Caraffini	Giampaolo		X			
20	Caset	Sara	X		X		
21	Cavada	Damiano		X			
22	Caveden	Giuliana		X			
23	Chiapponi	Adriana		X			
24	Chiapponi	Emilia Imelde	X		X		
25	Chionna	Antonella		X			
26	Comai	Flavia	X		X		
27	Dal Dosso	Ettore		X			
28	Dal Ri	Giuseppe		X			
29	Degan	Piera		X			
30	Donati	Lorenza	X		X		
31	Fabro	Giorgio	X		X		
32	Faes	Rita		X			
33	Fedrizzini	Francesca		X			
34	Ferrai	Bruna		X			
35	Filippi	Vigilio	X		X		
36	Fontana	Anna		X			
37	Franceschini	Giuliana		X			
38	Franceschini	Italo		X			
39	Franceschini	Teresa	X		X		

Favorevole

40	Galvagni Bosco	Franca							
41	Galvan	Marilena		X					
42	Grisenti	Ivonne	X						
43	Iori	Silvano		X					
44	Iori Stelzer	Lucia		X					
45	Kresevic	Italo	X						
46	Larenitis	Agostina		X					
47	Larger	Renata		X					
48	Laterza	Francesco		X					
49	Leoni	Ivan		X					
50	Luchin	Lucio	X						
51	Marchelli	Margherita		X					
52	Martinello Rigon	Rita		X					
53	Maschio	Pier Renato		X					
54	Mateotti	Sergio	X						
55	Matruella	Sandra		X					
56	Menegatti	Miriam		X					
57	Nicoletto	Roverto		X					
58	Offer	Alfredo		X					
59	Offer	Claudia		X					
60	Offer	Elisa		X					
61	Paissan	Michele		X					
62	Parisi	Lidia		X					
63	Passamani	Renzo		X					
64	Pedrini	Luisa	X						
65	Pezzato	Cinzia		X					
66	Pintarelli	Maria Grazia		X					
67	Pisetta	Giovanni	X						
68	Racheo	Leandra		X					
69	Riccadonna	Sara		X					
70	Rigon	Carmen	X						
71	Rigon	Flavio		X					
72	Rojas Del Carpio	Olga Lily		X					
73	Ropele	Daniela		X					
74	Ropele	Milena	X						
75	Rossi	Giacomo		X					
76	Rossi	Mariano		X					
77	Rossi	Silvio		X					
78	Schopper	Lia		X					
79	Stelzer	Giuseppe		X					
80	Stenech	Maria Grazia		X					

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE MISSIONI FRANCESCANE TRENTO"

SOMMARIO

Preambolo	3
Titolo I	3
Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività	4
Titolo II	5
Norme sul rapporto associativo	5
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	5
Art.5 - Associati	5
Art.6 - Procedura di ammissione	6
Art.7 - Diritti e doveri degli associati	6
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	7
Titolo III	7
Norme sul volontariato	7
Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	7
Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite	8
Titolo IV	8
Organi sociali	8
Art.11 - Organi dell'Associazione	8
Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	9
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	9
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	10
Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	10
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	11
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	11
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	11
Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	12
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	13
Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	13

Fiorillo W



Art.22 - Competenze dell'organo di controllo	14
Art.23 - L'organo di revisione.....	14
Art.24 - Responsabilità degli organi sociali	15
Titolo V	15
I libri sociali	15
Art.25 - Libri sociali e registri	15
Titolo VI.....	15
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	15
Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	15
Art.27 - Risorse economiche.....	16
Art.28 - Bilancio di esercizio	16
Titolo VII.....	16
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	16
Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	16
Titolo VIII.....	16
Disposizioni transitorie e finali	16
Art.30 – Disposizione transitorie	17
Art.31 - Norme di rinvio.....	17

Preambolo

Nel 2001 un gruppo di laici, ispirati ai valori evangelici e francescani, in collaborazione con la Provincia Tridentina di San Vigilio dei Frati Minori ha fondato l'Associazione Missioni Francescane Trento con lo scopo principale di promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione, volontariato e raccolta fondi per il sostegno delle iniziative missionarie nei Paesi poveri, principalmente dove sono presenti religiosi francescani e laici trentini.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Missioni Francescane Trento", in sigla "AMFT", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento.
4. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.


Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Missioni Francescane Trento ODV", in sigla "AMFT ODV".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 266 del 1991.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi

Feo alle Wei



A handwritten signature in black ink is written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "PROVINCIA AUTONOMA TRENTO" around the perimeter and a central emblem. A small number "3" is written below the signature.

in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;
- c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore;

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione, ispirandosi ai valori evangelici e francescani, persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere e sostenere le opere di evangelizzazione e promozione umana messe in atto dai missionari francescani, in particolari trentini, per favorire un miglioramento delle condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza, al fine di alleviare le gravi situazioni di disagio con cui tali persone sono costrette a convivere ogni giorno;
- b) svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare nella popolazione trentina spirito di solidarietà e condivisione nei confronti delle grandi problematiche socio-economiche delle aree povere del mondo, in particolare dell'emarginazione e della povertà economica, educativa e sanitaria;
- c) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale, nell'ottica di collaborare al fine di migliorare le condizioni di vita degli individui e delle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi poveri e in via di sviluppo;

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare campagne di sostegno a distanza ed altre forme di raccolta fondi sul territorio provinciale al fine di promuovere e sostenere le opere messe in atto da missionari francescani, in particolare trentini;
- b) sviluppare e/o finanziare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi poveri e in via di sviluppo, operando in partnership con missionari francescani, monitorandone la realizzazione anche mediante l'invio sul posto di esperti e volontari;
- c) raccogliere ed inviare alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza oppure donare ad enti o organizzazioni che operano nei Paesi poveri e che collaborano con missionari francescani, beni di prima necessità quali, a mero titolo esemplificativo, cibo, denaro, vestiti, medicine, farmaci, materiale sanitario ed articoli per la scuola e per la casa;
- d) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, ed in particolare di carattere formativo ed informativo, quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, serate

informativa, conferenze, convegni, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;

- e) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale nonché attraverso i possibili strumenti informatici (ad esempio sito internet, pagina facebook o altro social network);
- f) collaborare con gli enti di matrice confessionale, specie francescana, per supportare le attività dei frati francescani;
- g) creare reti e collaborazioni pro-attive con altri enti non profit operanti a livello nazionale ed internazionale, così come con altri enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati;
- h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Fionella Wem

5

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. La domanda può essere controfirmata da un socio in regola con il pagamento della quota associativa, rendendosi così personalmente garante che l'aspirante socio condivide i valori e le finalità istituzionali.
2. Per le domande di ammissioni non controfirmate da alcun socio, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere un colloquio conoscitivo con l'aspirante socio per accertare che l'aspirante socio condivide i valori e le finalità istituzionali.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale di cui all'articolo 28. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Fiorillo A. -



The image shows a handwritten signature in black ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE DI MAURO' and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.
4. I lavoratori dell'associazione possono essere retribuiti soltanto con le risorse economiche non specificatamente destinate a progetti di beneficenza o di sostegno a distanza.

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.


Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro la fine di aprile. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve avvenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

Fiorella Wera

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE PATRIOTICA' around the perimeter and a central emblem. The number '9' is printed at the bottom center of the stamp.

- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma trimestralmente e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione deve avvenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Fiorillo W

[Signature]



- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro autonomo o di natura occasionale;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
 3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
 4. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.
 5. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.
 6. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione, possono essere coadiuvati da volontari oppure da collaboratori esterni all'Associazione, con rapporto di dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o a tempo parziale. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
- d) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un Controllore Unico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, avente i requisiti di cui all'art. 30 del CTS.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Fiorillo W...


13



4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.(art. 28)

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora questi siano stati nominati.


Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 27;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Foullé Wan



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular official stamp. The stamp contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top, "MINISTERO DEL LAVORO" at the bottom, and "NINO ANDREO PAPPALÀ" in the center. The signature is written over the stamp and extends to the left.

Art.27 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali


Art.30 – Disposizione transitorie

1. I membri del Consiglio Direttivo, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, decadono con l'approvazione del presente Statuto.

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F. oull We

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.